

Statuto

AZIENDA SPECIALE ARESINA (A.S.A.)

Indice generale

TITOLO I - CARATTERISTICHE E FINALITÀ' DELL'AZIENDA.....	3
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA.....	3
ART. 2 - SEDE LEGALE ED UFFICI.....	3
ART. 3 – FINALITÀ.....	3
ART. 4 – DURATA	4
TITOLO II FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA.....	4
ART. 5 - CAPITALE DI DOTAZIONE	4
ART. 6 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI	5
ART. 7 - CONTROLLO ANALOGO.....	5
ART. 8 - LEGALITA' E TRASPARENZA.....	5
TITOLO III - COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	6
ART. 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	6
ART. 10 - ESERCIZIO E BILANCIO DELL'AZIENDA.....	7
ART. 11 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE	7
TITOLO IV - ORGANI DELL'AZIENDA	8
ART. 12 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	8
ART. 13 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.....	9
ART. 14 - AMMINISTRATORE UNICO O PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORI.....	10
ART. 15 - DIRETTORE GENERALE	11
TITOLO V - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E ORGANO DI REVISIONE.....	12
ART. 16 - REVISORE DEI CONTI	12
ART. 17 - BILANCIO E UTILI.....	12
TITOLO VI - LIQUIDAZIONE	13
ART. 18 - LIQUIDAZIONE	13
TITOLO VII – NORME FINALI	13
ART. 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	13
ART. 20 – NORMA TRANSITORIA	13
ART. 21 – DECORRENZA	13

TITOLO I

CARATTERISTICHE E FINALITÀ' DELL'AZIENDA

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA

1. E' costituita un'azienda speciale, ex art. 114 D.Lgs. 267/2000, denominata Azienda Speciale Aresina (A.S.A) il cui capitale di dotazione è interamente detenuto dal Comune di Arese (d'ora in avanti anche "Azienda").

ART. 2 - SEDE LEGALE E UFFICI

1. L'Azienda ha sede legale in Arese in via Salvo d'Acquisto n.14.

ART. 3 - FINALITÀ'

1. L'Azienda ha per oggetto primario l'esercizio delle farmacie comunali e ha lo scopo di provvedere in particolare:

- a) all'assistenza farmaceutica da assicurare nei limiti e con le modalità di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- b) alla vendita di medicinali al pubblico;
- c) alla vendita di ogni altro prodotto farmaceutico e para farmaceutico, quali a titolo esemplificativo prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, con il proposito di svolgere una selezione qualitativa in relazione alle esigenze del pubblico e una funzione calmieratrice dei prezzi;
- d) ad operare, anche tramite l'impegno dei farmacisti dell'Azienda, per favorire una maggiore educazione rispetto all'uso dei prodotti farmacologici e in particolare per accrescere la sensibilità dei cittadini contro l'abuso o l'uso distorto degli stessi;
- e) alla vendita all'ingrosso e al minuto di medicinali e parafarmaci agli Enti, mutue, associazioni, istituti, Aziende Speciali, farmacie ed ogni altra organizzazione commerciale che ne faccia richiesta;
- f) alla realizzazione, privilegiando la collaborazione con ATS territorialmente competente, di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e ogni altra eventuale attività di servizio.

2. L'Azienda provvede inoltre, nell'ambito delle singole farmacie, all'esercizio delle attività varie consentite dalla legislazione in vigore con la più assoluta garanzia sulla qualità dei prodotti e delle

prestazioni fornite agli utenti.

3. L'Azienda può acquisire e gestire locali per la vendita dei prodotti di cui al precedente comma 1, lettera c).

4. L'Azienda può effettuare interventi nel settore dell'assistenza sanitaria, in solidarietà con comunità, collettività o popolazioni, in condizioni di particolare disagio, o bisognose per gravi calamità naturali o per eventi bellici. Tali interventi potranno essere realizzati direttamente, o attraverso il sostegno, anche con atti di liberalità, ad associazioni di solidarietà sociale riconosciute, o nel contesto di iniziative promosse o patrocinate dal Comune di Arese.

5. L'Azienda può anche erogare servizi alla persona e servizi a supporto della funzione scolastica ed educativa e della fruizione delle predette da parte dell'Utenza, previa approvazione da parte del consiglio Comunale dei relativi indirizzi.

6. L'Azienda può svolgere attività di committenza anche ausiliaria, nel rispetto delle qualificazioni e delle previsioni di cui alla normativa vigente.

7. L'Azienda potrà svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria a enti pubblici e privati nel settore di cui all'art.3, che siano connessi alle proprie competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente.

8. L'Azienda potrà provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente.

9. A fronte di specifiche deliberazioni di Consiglio Comunale di Arese, l'Azienda potrà essere affidataria di altri servizi pubblici e di attività strumentali, nel rispetto della normativa vigente.

10. L'Azienda può compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.

11. L'Azienda potrà prestare avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

12. Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente e in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 4 - DURATA

1. La durata dell'Azienda è stabilita fino al 31 Dicembre 2050.

2. La durata potrà essere modificata con deliberazione di Consiglio Comunale.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA

ART. 5 – CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

2. Il capitale di dotazione può essere aumentato a mezzo di versamenti liquidi e conferimenti di

immobili e mobili, materiali ed immateriali.

ART. 6 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. L'Azienda genera il proprio valore della produzione per almeno l'80% con riferimento al territorio degli Enti detentori del capitale di dotazione.
2. Fermo quanto sopra, nei limiti del 20% del proprio valore della produzione, l'Azienda può operare in rapporto ad altri Enti Pubblici nella forma della convenzione e in rapporto a soggetti privati.

ART. 7 – CONTROLLO ANALOGO

1. Il Comune di Arese a mezzo del presente statuto, degli strumenti del contratto di servizio, di indirizzi approvati da parte del Consiglio Comunale e di ogni altro atto di propria competenza, esercita sull'Azienda un'influenza determinante sulla programmazione e sul controllo dell'Azienda e di quanto all'art 3, analogamente al controllo esercitato su un proprio ufficio e dunque, relativamente ai servizi affidati direttamente all'Azienda, esercita il controllo "analogo" in forza delle previsioni contenute in particolare nel "Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni" nel tempo vigente.
2. Le articolazioni istituzionali ed organizzative dell'Azienda speciale sviluppano le proprie relazioni con le articolazioni istituzionali ed organizzative comunali in base al principio di leale collaborazione; esse sono tenute, in particolare, a fornire tempestivamente al Comune la documentazione e le informazioni richieste e ad assicurare il supporto necessario per l'esercizio delle funzioni comunali di indirizzo e di controllo.
3. L'Azienda speciale assicura nei propri atti affinché l'obbligo di leale collaborazione verso il Comune di Arese valga anche per i Soggetti da essa incaricati.

ART. 8 – LEGALITA' E TRASPARENZA

1. L'Azienda uniforma la propria attività alla prevenzione della corruzione, alla prevenzione dei reati aziendali e alla trasparenza amministrativa, attivando gli strumenti e le procedure previsti dalla normativa vigente.
2. L'Azienda rispetta la vigente normativa pubblicistica in materia di acquisti ed appalti nonché di consulenze e collaborazioni.
3. L'Azienda adotta sempre il criterio della selezione pubblica per l'assunzione del personale e criteri improntati a massima oggettività per la gestione del personale e l'attribuzione di riconoscimenti.
4. L'Azienda adotta un proprio piano delle performance per l'oggettiva ed indipendente misurazione degli obiettivi aziendali, delle singole unità organizzative, del personale.

TITOLO III

COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 9 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale i seguenti atti dell'Azienda Speciale:

- a) annualmente del piano-programma;
- b) annualmente del budget economico triennale e annuale, con aggiornamenti trimestrali da comunicare alla Giunta Comunale;
- c) la misura del canone che l'Azienda eroga al Comune e degli eventuali contributi a carico del comune;
- d) il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il Comune di Arese e l'Azienda Speciale, con riferimento ai servizi affidati;
- e) la scelta motivata tra le alternative di cui al successivo art. 12, comma 2 e la durata in carica dell'Organo stesso;
- f) gli indirizzi ai fini della nomina e della revoca degli Amministratori dell'Azienda, ferma la competenza del Sindaco del Comune di Arese alla nomina e alla revoca ivi compresa l'individuazione del Presidente e del Vicepresidente nel caso di Consiglio di Amministrazione; la nomina degli Amministratori avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, quali la disciplina in tema di quote di genere, di incompatibilità ed inconfiribilità;
- g) eventuali indirizzi ai fini della nomina del Revisore, ferma la competenza del Sindaco del Comune di Arese alla nomina e alla revoca;
- h) le modificazioni del presente Statuto;
- i) gli indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione, quando non già definiti negli altri atti di competenza consiliare;
- j) l'autorizzazione all'Organo Amministrativo dell'Azienda alla nomina del Direttore qualora questa non avvenga nella forma della selezione pubblica ed attingendo all'esterno della dotazione aziendale, nei soli casi in cui ricorrano particolari fasi evolutive dell'Azienda stessa, con durata dell'incarico al Direttore stesso non superiore a 12 mesi;
- k) l'approvazione degli schemi di convenzione per l'erogazione di servizi a Enti Pubblici o altri soggetti;
- l) la liquidazione e lo scioglimento anticipato dell'Azienda.

2. Sono soggette al medesimo procedimento di cui al comma 1 e sono pertanto sottoposte all'approvazione preventiva da parte del Consiglio comunale le operazioni, sopravvenute in corso d'esercizio alle originarie previsioni degli strumenti di programmazione dell'Azienda, di seguito elencate:

- a) operazioni di leasing, assunzioni di garanzie, finanziamenti e mutui;
- b) investimenti mobiliari superiori ad € 200.000,00 (duecentomila);
- c) investimenti immobiliari;
- d) impegni di spesa pluriennali di importo annuo superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila)
- e) affidamenti di incarichi esterni e consulenze singolarmente superiori ad € 20.000,00 (ventimila).
- f) prestazioni di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia reale.

Le operazioni individuate nel predetto elenco, se previste, dovranno essere analiticamente indicate nei provvedimenti di programmazione aziendale cui al comma 1, indipendentemente dal relativo importo

3. Amministratori, Revisore, Dipendenti e Soggetti incaricati dall'Azienda devono partecipare, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, alle sedute di Consiglio Comunale nelle quali si tratti dell'Azienda o delle proprie relazioni in base al principio di leale collaborazione chiesto per l'esercizio delle rispettive funzioni.

ART. 10 – ESERCIZIO E BILANCIO DELL'AZIENDA

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
2. Il piano-programma e il budget economico triennale e annuale (bilancio di previsione) debbono essere proposti almeno 40 giorni prima e approvati dall'Azienda almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune. Il budget economico triennale e annuale (bilancio di previsione) deve prevedere almeno il pareggio.
3. Il bilancio di esercizio annuale deve essere corredato dalle relazioni previste dalla legge, nonché dalle relazioni di confronto con gli strumenti di programmazione di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e di quelle sulla prevenzione del rischio di crisi aziendale e di governo societario.
4. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio a cui si riferisce o entro 180 giorni, nel caso cui l'Azienda approvi specifiche motivazioni.
5. Il progetto di bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Azienda almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Azienda da parte del Comune.

ART. 11 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Sono di competenza della Giunta Comunale la determinazione dei compensi degli Amministratori e del Revisore, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore, prima della nomina sindacale.
2. La Giunta Comunale riceve da parte dell'Azienda gli schemi dei regolamenti e il Piano delle Performance di quest'ultima prima della formale approvazione, per le eventuali osservazioni da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione.

TITOLO IV

ORGANI DELL'AZIENDA

ART. 12 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

1. L'Amministrazione dell'Azienda è affidata ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, nominati dal Sindaco del Comune di Arese con proprio decreto.
2. La scelta tra organismo monocratico o collegiale di cui al comma precedente, nonché il numero di anni di durata in carica dell'Organo Amministrativo, in ogni caso non superiore al mandato sindacale, sono sempre stabiliti dal Consiglio Comunale in occasione della seduta di insediamento del Consiglio Comunale e comunque tempestivamente a seguito del rinnovo del Consiglio comunale, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge per il rinnovo degli Organi; la predetta scelta può essere assunta anche in ogni altro caso il Consiglio comunale lo valuti opportuno o necessario.
3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente svolge esclusivamente e obbligatoriamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza e di impedimento; per ogni seduta è nominato un Segretario, anche tra i componenti del Consiglio.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due componenti. La convocazione avviene a cura del Presidente con gli strumenti di cui a mezzo PEC, posta elettronica ordinaria, raccomandata a mano, con comunicazione da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e al Revisore, o in caso di urgenza da spedire almeno 24 ore prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e il Revisore.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di due componenti sui tre nominati.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto favorevole di chi presiede la seduta.
7. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Direttore, senza diritto di voto, ma esprimendo il proprio parere sulle relative deliberazioni.
8. Partecipa inoltre alle sedute il Revisore, quando tra gli argomenti da trattare vi siano tematiche di programmazione e consuntivazione e altre di rilevante interesse per l'Azienda, in materia economico – finanziaria.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente.
10. Le deliberazioni del Consiglio devono constare di verbale sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario.
11. L'Amministratore Unico mantiene il libro delle proprie determinazioni; il Direttore esprime il proprio parere sulle relative determinazioni.

12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta presso la sede legale dell'Azienda.

13. Se, per qualunque causa, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione vengano a mancare due dei tre Amministratori in carica, si intenderanno decaduti con effetto immediato tutti gli Amministratori; in tal caso da parte del terzo Amministratore, e quando venga a mancare l'Amministratore Unico da parte del Revisore, dovrà subito essere informato il Sindaco del Comune di Arese per la nomina dei nuovi Amministratori.

14. Al di fuori del caso di cui al comma precedente, qualora venga a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), un Amministratore sui tre che compongono il Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni di un Consigliere, il Sindaco del Comune di Arese provvede a sostituirlo entro 45 giorni.

15. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

16. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto mandato e quella di accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova elezione, in nessun caso superiore a 45 giorni, l'Amministratore Unico o il Consiglio decaduto continuano ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto esclusivamente per gli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; gli atti non rientranti fra quelli prima indicati sono nulli.

17. Non possono ricoprire cariche di Amministratore, di Direttore, di Revisore coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa pubblicistica e civilistica vigente.

ART. 13 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. All'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione dell'Azienda, fatto salvo quanto di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del precedente art. 9 e del Direttore di cui all'art. 15 e in particolare:

- a) l'approvazione preliminare o la proposta degli atti di Consiglio Comunale;
- b) la nomina del Direttore e dell'eventuale Vice Direttore;
- c) la definizione della macro-struttura organizzativa aziendale;
- d) l'approvazione di eventuali regolamenti aziendali in materia appalti, personale, accesso agli atti, ed altri;
- e) l'avvio, con approvazione dei relativi atti, delle procedure di acquisto di lavori, forniture, servizi per valori contrattuali superiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
- f) l'avvio, con approvazione dei relativi atti, delle procedure di selezione di personale;
- g) l'approvazione degli esiti delle procedure di cui sopra e le relative aggiudicazioni di appalti e assunzioni di personale;
- h) la presa d'atto dei provvedimenti disciplinari e di licenziamento nei confronti del personale, assunti dal Direttore;

- i) l'apertura e la chiusura di conti bancari e l'approvazione di altre operazioni finanziarie di breve e medio – lungo termine;
- j) le deliberazioni sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

2. Il Consiglio di Amministrazione se nominato, nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad uno solo dei suoi componenti, compreso il Presidente; sono fatte salve le competenze del Direttore.

ART. 14 – AMMINISTRATORE UNICO O PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORI

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) è il legale rappresentante dell'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) è il rappresentante istituzionale dell'Azienda e cura i relativi rapporti con il Comune di Arese, assicurando coerenza dell'operato aziendale con quanto disposto dal presente Statuto ed in particolare dall'art. 7, e gli altri soggetti pubblici e privati;
 - c) assicura la coerenza dell'attività dell'Azienda;
 - d) sottoscrive i contratti e gli atti da assumersi ai sensi dell'art. 13, comma 1.
2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente:
 - a) coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) vigila sul buon andamento dell'Azienda in generale e sull'operato del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, in particolare rispettivamente circa l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) adotta nei casi di assoluta necessità e urgenza i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, le relative funzioni di rappresentanza e firma spettano al Vicepresidente, salve le competenze del Direttore.
4. Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio e il compenso ex art. 11, comma 4.
5. Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'Azienda assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti dell'Azienda commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
6. L'assunzione di cui al comma 5 avviene solo nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell'Azienda.
7. L'assunzione di cui al comma 5 è altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia le connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997. La particolare gravità della

colpa si intende in ogni caso sussistente quando i giudici tributari investiti della controversia si siano pronunciati in tal senso o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

ART. 15 – DIRETTORE GENERALE

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Azienda, ed in particolare:
 - a) l'elaborazione degli schemi degli atti da assumere da parte dell'Organo Amministrativo;
 - b) la partecipazione, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio di Amministrazione o alle determinazioni dell'Amministratore Unico;
 - c) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
 - d) l'approvazione della micro-struttura organizzativa aziendale;
 - e) la direzione del personale aziendale, ed in generale la gestione operativa aziendale, provvedendo ai relativi interventi per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità;
 - f) l'assunzione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale e di licenziamento, di cui l'Organo Amministrativo prende atto;
 - g) la competenza ad acquisti di servizi, forniture e lavori di valore contrattuale inferiore ad euro 40.000,00;
 - h) la firma della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
 - i) la competenza su tutte le operazioni non specificamente rientranti tra quelle spettanti al Consiglio Comunale e all'Organo Amministrativo.
2. La nomina del Direttore è di competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione.
3. Il Direttore ha incarico non superiore a 5 anni.
4. Il Direttore viene individuato mediante selezione pubblica, se si attinge al di fuori della dotazione organica aziendale, e nel rispetto della normativa in materia di lavoro; qualora si attinga all'interno della dotazione organica aziendale, il Direttore viene individuato, nel rispetto della normativa vigente, a seguito di selezione riservata al personale aziendale previo specifico avviso.
5. Qualora ricorrano particolari fasi evolutive dell'Azienda stessa e sussista specifica e preventiva autorizzazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. j), si può prescindere dalla selezione pubblica di cui al comma 4; in tale caso, l'incarico del Direttore avrà durata massima di 12 mesi.
6. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nell'ambito della procedura di selezione pubblica o comunque con proprio atto, il compenso del Direttore e gli altri eventuali elementi costituenti il rapporto con il Direttore, laddove non previsti dallo Statuto.
7. Ai fini della nomina, il Direttore deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale.
8. Al Direttore si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori in relazione ai compiti affidati.

9. Può essere nominato un Vice Direttore, esclusivamente nell'ambito della dotazione organica aziendale e con le medesime modalità di cui al comma 4, che sostituisce il Direttore nei casi di sua assenza e/o impedimento.

TITOLO V

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E ORGANO DI REVISIONE

ART. 16 – REVISORE DEI CONTI

1. Il Sindaco nomina un Revisore.
2. Il Revisore dovrà essere scelto esclusivamente tra i soggetti inseriti nell'apposito elenco regionale tenuto dal Ministero dell'Interno.
3. Il Revisore dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
5. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
6. Il Revisore svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime pareri sul bilancio di esercizio, sul piano programma e sul budget ed elabora le relazioni richieste;
 - b) esercita il controllo sull'Azienda e la revisione legale ai sensi della normativa civilistica;
 - c) svolge ogni ulteriore funzione delineata dai Regolamenti dell'Azienda.
7. Gli atti del Revisore vengono inseriti in apposita raccolta cronologica.

ART. 17 – BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori contenuta nella relazione di cui all'art.10 comma 3.

TITOLO VI

LIQUIDAZIONE

ART. 18 – LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione e lo scioglimento dell'Azienda sono di competenza del Consiglio Comunale di Arese.
2. La liquidazione dell'Azienda, deliberata dal Consiglio Comunale del Comune di Arese, è affidata a un liquidatore nominato dal Sindaco; il Consiglio Comunale delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri del liquidatore e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa; il residuo liquido in esito alla procedura spetta al Comune di Arese.

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 19 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda e il Comune di Arese riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, nonché l'esercizio dell'attività aziendale sono sottoposte al preventivo vaglio del Consiglio Comunale che formula specifici indirizzi e sono devolute all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

ART. 20 - NORMA TRANSITORIA

1. Gli Amministratori e il Revisore in carica presso l'Azienda al momento dell'approvazione del presente Statuto proseguono il proprio mandato sino alla scadenza individuata negli atti con cui sono stati nominati.

ART. 21 – DECORRENZA

- 1 Il presente Statuto entra in vigore il 01/07/2024